



COMUNE DI SALUGGIA
Provincia di Vercelli

**REGOLAMENTO
COMUNALE
per l'APPLICAZIONE
dell'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.10.2012

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Presupposto dell'imposta.....»	3
Art. 3 – Imposta riservata allo Stato	3
Art. 4 – Definizione di fabbricati ed aree	3
Art. 5 – Soggetti passivi	4
Art. 6 – Soggetto attivo	4
Art. 7 – Base imponibile	4
Art. 8 – Moltiplicatori	6
Art. 9 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	7

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10 – Estensione e diversificazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali.....»	7
Art. 11 – Esenzioni.....»	8

TITOLO III ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTROLLI

Art. 12 - Funzionario responsabile.....»	9
Art. 13 - Versamenti.....»	9
Art. 14 – Dichiarazioni.....»	10
Art. 15 – Attività di controllo ed interessi moratori.....»	10
Art. 16 – Interrelazioni tra servizi e Uffici Comunali.....»	10
Art. 17 – Istituti deflativi del contenzioso.....»	11
Art. 18 – Autotutela.....»	11
Art. 19 – Interpello del contribuente.....»	11
Art. 20 – Attività di recupero.....»	12
Art. 21 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....»	12
Art. 22 – Riscossione coattiva.....»	13
Art. 23 - Sanzioni	13
Art. 24 - Interessi	13
Art. 25 – Rimborsi e compensazioni.....»	14
Art. 26– Contenzioso	14

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Norme di rinvio	14
Art. 28 - Entrata in vigore	14

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Saluggia dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 **Presupposto dell'imposta**

Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, così come definito dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 3 **Imposta riservata allo Stato**

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art.4 **Definizione di fabbricati ed aree**

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono così definiti:

fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di

pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Non sono considerate aree fabbricabili i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali.

terreno agricolo: il terreno adibito alle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 5 **Soggetti passivi**

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente articolo 2, ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 6 **Soggetto attivo**

L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Art. 7 **Base imponibile**

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 2.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia - articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per i fabbricati rurali di cui all'art. 13, comma 14 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i fabbricati rurali non ancora iscritti in catasto, per l'anno 2012, nelle more della presentazione di aggiornamento catastale da effettuarsi entro il 30.11.2012, l'imposta calcolata in base alla classificazione catastale, sarà corrisposta in un'unica soluzione entro il 17.12.2012.

I fabbricati rurali ad uso abitativo sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie (come sopra individuate), per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno la relativa aliquota e le relative agevolazioni, diversamente si calcolerà sulla base dell'aliquota ordinaria.

I fabbricati rurali strumentali, mantengono la classificazione originaria ancorché individuati come rurali strumentali e sono assoggettati secondo le regole ordinarie, con aliquota ridotta ai sensi dell'art. 13, comma 8, del D. L. 201/2011.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19.04.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche e comunque desumibile dagli atti di compravendita, dalle denunce di successione o da qualsiasi altro atto traslativo di proprietà o di altri diritti reali riguardanti i suddetti terreni.

A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato, la base imponibile è costituita dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

Non sono considerati fabbricabili i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che siano iscritti nella previdenza agricola (IAP), sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali. Nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo con i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

Il Comune, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse (tali valori hanno la semplice funzione di **valori minimi di riferimento**).

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore determinato dalle disposizioni normative vigenti in materia.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:

del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente gli € 6.000,00 e fino ad € 15.500,00;
del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente gli € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00;
del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente gli € 25.500,00 e fino ad € 32.000,00.

Per i fabbricati di interesse storico artistico, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, nel contempo, risultino – anche in parte – diroccati, pericolanti e/o fatiscenti.

La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le predette condizioni.

Requisiti

Le condizioni richieste per fruire della riduzione sono due e debbono sussistere congiuntamente:

- 1. Inagibilità/inabitabilità del fabbricato.**
- 2. Non utilizzo di fatto del fabbricato.**

La sola circostanza che l'appartamento non sia abitato e sia privo delle utenze non può costituire da sola elemento sufficiente a far presumere l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato.

Determina inagibilità o inabitabilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo compone, la presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

- Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con lesioni gravi che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.), non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.

Art. 8 Moltiplicatori

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge 23.12.1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2 , C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3 , C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10 e D/5;
- **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 per i terreni agricoli iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23.12.1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- **135** per i terreni agricoli;
- **110** per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati (terreno lasciato a riposo in applicazione alle tecniche agricole – set aside), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Art. 9

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dall'organo competente con deliberazione da adottarsi nei termini fissati dalla legge.

In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni vigenti.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10

Estensione e diversificazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

Nel presupposto impositivo dell'Imposta Municipale Propria è ricompreso anche il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Per abitazione principale (art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto, come unica unità immobiliare, a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita, pertanto il contribuente può scegliere quale delle unità destinare ad abitazione principale con applicazione delle agevolazioni e riduzioni previste.

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per il nucleo familiare, indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

Detrazioni. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dalla normativa vigente o deliberato ai sensi del precedente art. 9. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età e si calcola con le stesse regole della detrazione e quindi in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito. Tale maggiorazione non può superare € 400,00.

In aggiunta alla detrazione per abitazione principale si prevede una maggior detrazione per la permanenza di un figlio disabile di età superiore ai 26 anni.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze. Qualora l'importo della detrazione per abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze.

Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. In tal caso trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche, i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

Anziani o disabili. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da altri soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza..

Ex coniugi. (art 4, comma 12 – quinquies del D. L. 16/2012) ai soli fini dell'applicazione dell'IMU l'assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, pertanto il coniuge assegnatario è il soggetto passivo in via esclusiva e gli spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze, concernenti l'aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente in tale unità immobiliare.

Art. 11 Esenzioni

Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 23/2011, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Sono inoltre esenti dall'imposta municipale propria i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92. Nel dettaglio, in base a tale disposizione, sono esenti dall'IMU:

Let. b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

Let. c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 – bis del D.P.R. 601/1973 (musei, biblioteche...);

Let. d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, ai sensi delle disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

Let. e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense del 11.02.1929 e reso esecutivo con legge 27.05.1929, n. 810;

Let. f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;;

Let. h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.1977, n. 984;

Let. i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della Legge 20.05.1985, n. 222. Tale esenzione, ai sensi dell'art. 91 – bis del D. L. n. 1/2012, opera solo ed esclusivamente nel caso in cui le attività siano svolte con modalità non commerciali. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso le porzioni di immobile adibite esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare si applicano le disposizioni in merito ad accatastamento autonomo (Art. 2, commi 41, 42 e 44 del D. L. 262/2006) o, qualora non sia possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione. Tale esenzione si applica solo ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre ad essere utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Le esenzioni di cui sopra spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

TITOLO III ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTROLLI

Art. 12 Funzionario responsabile

Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi, adotta tutti gli atti conseguenti all'esercizio dell'autotutela.

Art. 13 Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda alla totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e, a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi di cui all'art. 5, devono effettuare il versamento dell'imposta in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le

disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro **12,00** (dodici/00), tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta è per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 14 Dichiarazioni

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.

Per i fabbricati rurali non censiti in catasto, di cui al comma 14 ter dell'art. 13 del D. L. 201/2011, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012.

Art. 15 Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di TRE punti percentuali.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 Interrelazioni tra servizi e Uffici Comunali

1. I responsabili degli Uffici e servizi Comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al suddetto ufficio, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.
3. L'Amministrazione Comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal

ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.

Art. 17 **Istituti deflativi del contenzioso**

Ai sensi dell'Art. 59, comma 1, lettera M, del D.Lgs 446/97 e dell'Art.9 comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997 e con le modifiche introdotte dall'Art.13 comma 13 del D.L.201/11.

Art. 18 **Autotutela**

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre per lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il funzionario responsabile dell'imposta può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività, con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
4. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
5. L'atto di annullamento deve:
 - Essere firmato dal Funzionario responsabile dell'imposta;
 - Essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.
6. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso. In tali casi è necessario che vengano rilevati errori "sostanziali" e non "formali" o di "interpretazione delle norme".
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

Art. 19 **Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, all'Ufficio Tributi, specifica richiesta di parere, concernente l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria al caso rappresentato e solo se non ha ancora avviato il comportamento sul quale intende avere chiarimenti.

2. L'Ufficio dovrà rispondere entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l'Amministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzioni o sospensione dei termini di prescrizione.
4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo Legale Rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del suo caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
5. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
6. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 **Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento/liquidazione, qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 30,00 per anno. Si specifica che tale limite pari a Euro 30,00 non varrà nel caso in cui il contribuente si renda colpevole di accertate e ripetute violazioni degli obblighi di versamento. In tali situazioni dunque l'accertamento e la riscossione procederà con le ordinarie regole anche nel caso in cui l'importo da riscuotere risulti complessivamente inferiore a tale nuova soglia.

Art. 21 **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 50.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di TRE punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto

disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può essere più rateizzato.

5. La rateizzazione non è consentita:

- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00.

6. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 10.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 100,00.

Art. 22

Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente. La riscossione coattiva dell'imposta, se effettuata in forma diretta dal comune, avviene tramite l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La riscossione coattiva, se affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

Art. 23

Sanzioni

Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge (Decreti legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473).

Non si procede ad irrogazione di sanzioni connesse ad infrazioni di carattere formale commesse in sede di dichiarazione.

Art. 24

Interessi

Sulle somme dovute dal contribuente sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalla legge, computati, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27.12.2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e riconosciute, a decorrere dalla data del versamento.

Art. 25
Rimborsi e compensazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

L'Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell'imposta dovuta ed all'emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute, comprensive di interessi da riconoscere, siano inferiori o uguali ad € 12,00 (dodici/00). *LIMITE MAX. STABILITO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 168 L.296/2006*

In alternativa il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione della compensazione che andrà ad effettuare.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 26
Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, al D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e al D. Lgs. 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 28
Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.